

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

A R E Z Z O

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DELL'11 FEBBRAIO 2011

Oggi 11.02.2011, alle ore 15.30, presso la Sede, si riunisce il Consiglio dell'Ordine così composto: Avvocati Piero MELANI GRAVERINI, Enrico BURALI, Gianni BERTUCCINI, Domenico CAPALBO, Mario CHERUBINI, Giovanna CUCCUINI, Manuela FERRI, Graziella GIANNINI, Cinzia GIOMMONI, Donata PASQUINI, Giuseppe PUGI e Franca TESTERINI.

Sono assenti gli Avvocati Marcello BONDI, Fabio DIOZZI e Leonardo PATERNITI.

OMISSIS

- NOTULE PER SEPARAZIONI E DIVORZI

Il Consiglio dell'Ordine,

premessò

- che l'onorario da applicare in riferimento al procedimento di separazione personale consensuale / di divorzio congiunto, prevalendo in esso l'aspetto di volontaria giurisdizione, è da ritenere quello previsto dal numero 50, lettera a), capo VII della tabella A della Tariffa Forense;
- che, tuttavia, al ricorso di separazione personale consensuale / di divorzio congiunto sovente si accompagna un'attività di natura stragiudiziale, che inerisce alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, che si risolve nell'assegnazione in proprietà o in comproprietà di cespiti o di quote di essi dall'un coniuge all'altro, assegnazione che viene di poi sanzionata,

appunto, nel ricorso e che non riceve adeguata valutazione dalla mera applicazione dell'onorario giudiziale previsto dalla Tariffa;

- che, pertanto, a quest'opera, da considerare necessariamente autonoma e separata rispetto a quella più strettamente concernente il procedimento di separazione / divorzio, deve essere riconosciuto adeguato valore mediante l'applicazione degli onorari stragiudiziali, condividendo questo Consiglio il parere espresso a tale stesso riguardo dal Consiglio dell'Ordine di Milano;
- che, mentre il valore attribuibile al procedimento di separazione consensuale / divorzio condiviso, relativamente all'opera giudiziale, è da ritenere indeterminabile (Cass. Civ., Sez. II, 22.01.1999, n. 610), di contro, il valore attribuibile all'opera prestata per giungere alla valida ed efficace attribuzione patrimoniale, di cui sopra, non può essere determinato che mediante ricorso ai criteri, di cui all'art. 12 c.p.c.;

questo premesso, anche a parziale modifica e/o integrazione delle precedenti delibere sul punto, che occupa,

delibera

quanto segue:

1. l'onorario da applicare al procedimento di separazione consensuale / di divorzio congiunto è quello previsto dal numero 50, lettera a), capo VII, Tabella A, Tariffa Forense, quale è previsto per i procedimenti speciali di valore indeterminabile;
2. l'onorario da applicare per l'opera prestata dal Professionista – fuori della previsione, di cui all'art. 11, 1° comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali – al fine di pervenire alla valida ed efficace consensuale attribuzione da parte dell'un coniuge all'altro di uno o più cespiti, è quello

previsto dalla lettera f), Tabella D) – Stragiudiziale, il cui valore è dato da quello stesso attribuibile al/ai cespiti/i, ancorché il risultato di tale opera venga poi assunto dalle parti a governo dei rapporti patrimoniali tra esse stabiliti circa la separazione / il divorzio.

OMISSIS

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Enrico BURALI

F.to Avv. Piero MELANI GRAVERINI